

## FAQ 7

14/11/2018

**D** - *"In riferimento alla procedura in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti: - in caso di partecipazione in RTI da costituirsi si legge nel disciplinare che il DGUE deve essere firmato digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente: ogni impresa che andrà a formare il RTI presenterà il proprio DGUE che verrà firmato dal proprio legale rappresentante oppure ogni DGUE dovrà essere comunque firmato da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il RTI?*

*- le eventuali dichiarazioni integrative richieste in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale dovranno essere inserite nel DGUE o anche rese come dichiarazioni a parte? nel caso di dichiarazioni a parte andranno sempre firmate digitalmente e inserite sul supporto informatico?*

*- nel caso di subappalto NON QUALIFICANTE delle lavorazioni appartenenti alla categoria OS21 andrà comunque indicata la terna di subappaltatori?"*

**16.11.2018**

**R - 1)** ogni DGUE deve essere sottoscritto digitalmente dall'impresa che lo presenta;

**2)** ai fini della partecipazione alla procedura è richiesta la compilazione del DGUE; eventuali dichiarazioni integrative possono essere presentate anche in formato analogico;

**3)** le lavorazioni ricomprese nella categoria OS21 – atteso il prevalente impiego di calcestruzzo per la realizzazione delle relative opere - sono da considerare interamente rientranti tra quelle maggiormente esposte al pericolo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 comma 53 del D.Lgs. 190/2012; di conseguenza, la dichiarazione di subappalto è da intendersi validamente prestata solo mediante indicazione della terna di appaltatori; e ciò anche nel caso di impresa in possesso dei requisiti per svolgere, in proprio, i lavori ricompresi in tale categoria.

La mancata presentazione della terna di subappaltatori da parte di impresa già qualificata per la categoria OS21, pertanto, comporta l'impossibilità per quest'ultima di subappaltare tale categoria di lavori, ma non è sanzionata a pena espressa di esclusione.

Nel caso di subappalto qualificante (ovvero, di subappalto volto ad ovviare il mancato possesso della categoria OS21 da parte dell'impresa concorrente), la mancata indicazione della terna di subappaltatori costituisce anche motivo di esclusione in quanto (la mancata indicazione della terna) impedisce il subappalto e, quindi, di integrare il requisito mancante.

Infine si rammenta che, in caso di subappalto qualificante, è richiesta l'allegazione del DGUE anche dei componenti la terna dei subappaltatori.

**Marcello Nicodemo, RUP**

---

## FAQ 06

**D. 13/11/2018** - *"si chiede di dare chiarimenti in merito alla impermeabilizzazione, con strato di guaina bituminosa s= 40 mm, presente nella rappresentazione della stratigrafia di cui alla sezione stradale sul viadotto, ma del tutto mancante nel corpo d'opera del capitolato speciale di appalto che nella stima economica di cui del computo metrico estimativo".*

**R. 15/11/2018** - *"In corrispondenza dei viadotti va realizzato lo strato di guaina bituminosa previsto dal particolare tipologico di cui alla tavola F1.09b".*

**Marcello Nicodemo, RUP**

---

## FAQ 05

**D. 13/11/2018** - *"(...) si chiede di dare chiarimenti circa gli spessori dello strato di conglomerato bituminoso base/binder utilizzato per il Tratto dal 5° innesto per Cicerale all'innesto per Monteforte Cilento / Nodo di Cicerale, in particolare modo, si chiede se gli spessori sono quelli previsti nella relazione A.02.01 che rimanda al computo metrico per le misurazione oppure quelli riportati nella tavola F1.09b al particolare tipo della sede stradale".*

**R. 15/11/2018** - *"Gli spessori dello strato di conglomerato bituminoso da realizzare nel tratto ricompreso tra il 5° innesto per Cicerale e l'innesto per Monteforte Cilento / Nodo di Cicerale sono quelli indicati nel computo metrico estimativo".*

**Marcello Nicodemo, RUP**

---

## FAQ 04

**D. 13/11/2018** - *"Si voglia dare chiarimenti in merito all'elemento di valutazione n4.: Manutenzione per il periodo successivo al collaudo e/o consegna anticipata dell'opera (max 10 punti) relativo all'offerta*

di prestazioni di manutenzione dell'opera realizzata per il periodo successivo al collaudo e/o consegna anticipata da esprimere in anni da 1 a 5 per un massimo di 10 punti". A tale proposito si chiede di dare conferma che gli interventi disciplinati nel piano di manutenzione riguardano la manutenzione ordinaria dei vari corpi d'opera e se tra tale categoria non rientra quanto riportato nei sottoprogrammi degli interventi del programma di Manutenzione tipo il "rifacimento della segnaletica stradale con cadenza annuale" oppure l'intervento di sostituzione delle barriere di sicurezza mediante la "Sostituzione di parti e/o elementi usurati o compromessi (deformati, sganciati, rotti, ecc.)" la cui tipologia sembra essere di manutenzione straordinaria".

**R. 15/11/2018** - Il periodo di manutenzione offerto sarà disciplinato secondo i requisiti, le prestazioni, le scadenze e le modalità riportate nel Piano di Manutenzione (elaborati I.04, I.05, I.06).

**Marcello Nicodemo, RUP**

---

#### **FAQ 03**

**14.11.2018**

**D.** - *"Si chiede se in caso si voglia partecipare alla procedura in oggetto come raggruppamento temporaneo di due imprese da costituire sia necessario presentare due distinte domande di partecipazione, una per ciascuna impresa costituente il raggruppamento temporaneo di imprese oppure sia sufficiente adattare il modello per la partecipazione come RTI; in caso si debbano presentare due domande distinte, una per ciascun operatore, si chiede conferma che ognuna di esse venga firmata da entrambe le imprese formanti il raggruppamento temporaneo di imprese..."*

**15.11.2018**

**R.** - Si evidenzia che l'art. 9 paragrafo III del disciplinare, nel regolamentare le modalità di presentazione della domanda di partecipazione prevede che *"Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la domanda deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente"*.

**Marcello Nicodemo, RUP**

---

#### **FAQ 02**

**31.10.2018**

**D.** *"..... come da Pag. 6 del Disciplinare di gara si evince che è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale, ed è vietata altresì la partecipazione a più di un consorzio stabile"*.

**R.** Si rappresenta che la previsione espulsiva si riferisce esclusivamente all'ipotesi espressamente disciplinata dall'art. 48 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 che qui di seguito si riporta : *"7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'[articolo 45, comma 2, lettere b\) e c\)](#), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'[articolo 353 del codice penale](#)"*.

**Marcello Nicodemo, RUP**

---

#### **FAQ 01**

**D. 31/10/2018** - *"...in merito alla procedura in oggetto si richiede se è possibile effettuare l'avvalimento della categoria OS21 in quanto l'importo di tale categoria è inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto...."*

**R. 31/10/2018** - Si evidenzia che - ai sensi dell'art. 7 comma 5 del Disciplinare e in applicazione della superiore normativa di settore (art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016 e del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248), l'unica forma di avvalimento vietata è quella della categoria OS12A.

**Prignano Cilento, 31.10.2018 Il Responsabile del Procedimento (Ing. Marcello Nicodemo)**